

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

1908

0011.1904.10011

Vista la Sentenza 2 Dicembre 1932 con la quale l'Impresa Domenico Palatino, in esecuzione del compromesso stipulato il 24 ottobre 1932 a rogito Lionti col Comune di Palermo ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Palermo il 29 aprile 1933, chiede la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di sistemazione edibilia della zona di Palermo compresa tra la via Firenze e la discesa dei Giudici nel punto d'incrocio con la via Roma, allo scopo di eliminare una irregolare situazione così esistente;

Considerato che la detta Impresa ha dichiarato di rinunziare espressamente alle clausole di cui all'art. 3 del compromesso, per cui le espropriazioni dovranno essere regolate solo in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni;

Visto il progetto di sistemazione redatto a cura del Ingegnere Arch. Francesco Palatino;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni vennero presentati alcuni reclami da parte dei Sgg. Nino Baxile, Arcules Michele, Lombardo Giuseppe e consorti, Lombardo Domenico, Maria e Rosa, Valenza Salvatore ed Eugenio Meli ed

3

altri, i quali sostengono che con l'attuazione del piano ver-
rebbe ad allungarsi il percorso a coloro che da via Vittorio
Emanuele per via Roma debbono recare a piazza Bellini
o viceversa, verrebbe a sopprimersi uno spazio in una località
della via Roma e verrebbe a dampnarsi lo sbocco diretto
verso via Roma della via Ruggero Mastrojanni;

Ritenero che tutti gli anzidetti reclami siano da respingere:
a) - perché non è sostenibile la tesi che con l'attuazione del
progetto verrebbe ad allungarsi il percorso a coloro che da via Vittorio
Emanuele per via Roma debbono recarsi a Piazza Bellini, fatto che
tale allungamento per la soppressione dello svamamento attuato
è praticamente inapprezzabile; b) perché è egualmente infondata
la preoccupazione relativa alla soppressione di uno spazio
che si riduce a pochi metri quadrati e che pertanto non
costituisce una piazza ma una irregolare ed antiestetica
svastura; c) - perché è infondato il timore che colla
costruzione del nuovo edificio venga a dampnarsi la via
Ruggero Mastrojanni in quanto essa continuerà a sboccare
sulla discesa dei Giudici col vantaggio di avere, a pochi
metri dello sbocco, una comunicazione con via Roma, mentre
prima dell'attuazione del piano di smembramento, per rap-
pungere il Corso Vittorio Emanuele, si doveva percorrere
tutta l'angusta via Bonvicini;

Considerato che il progetto è da ritenersi corrispondente
allo scopo, colla sola condizione che il costruttore fabbricato,
all'incrocio della via Roma con via dei Giudici, dovrà avere

una forte muratura con un raggio non minore di m. 15 ed analoga a quella del fabbricato frontistante;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Respinti tutti i ricorsi e coll'assentimento di cui alle premesse, sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di sistemazione di quella zona della città di Palermo, compresa tra la via Firenze e la discesa dei Giudici nel punto d'incrocio con la via Roma, giusta apposito piano particolareggiato di esecuzione, sistemo l'Ordine nostro del Ministro proponente in una plenipotenziaria ed in un elenco dei beni da espropriare, documenti in data 2 dicembre 1932 ed a firma dell'Ing. Arch. Francesco Paladino e del concessionario Domenico Paladino.

Per l'ultimazione dei lavori è assegnato il termine di due anni da oggi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Remo addì 20 settembre 1934

Luigi Emanuele

REG. TO ALLA CORTE DEI

Add - 6 OTT. 1934 Anno XII^c

Reg. LH Lavori Pubblici Fog. 198

[Signature]

[Signature]